

ALLAGATO ALLA DGC n _____ del _____

Oggetto: Schema di "Testo Unico" in materia di circolazione acquea

TITOLO I - NORMA GENERALE

Art. 1 Istituzione della zona a traffico limitato

1. E' istituita la zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano.
2. L'accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato, come individuata al comma 1, è disciplinata per categorie di operatori o utenti, per fasce orarie e tipologie di unità di navigazione ed in applicazione dei criteri di cui alle premesse del presente provvedimento.
3. Con successivi provvedimenti verranno dettate ulteriori norme per la disciplina degli altri istituti previsti dall'art. 10 del citato regolamento per la circolazione acquea nel Comune di Venezia.

TITOLO II -UNITÀ A REMI

Art. 2 circolazione delle unità a remi

1. Le Unità a remi possono circolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00, senza limitazioni nei sensi di circolazione.
2. Le gondole e i sandoli, indipendentemente dal loro colore o caratteristiche, in ragione del particolare impiego nel servizio pubblico non di linea per trasporto di persone, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 e dai rispettivi regolamenti comunali attuativi, possono essere utilizzati nell'esercizio di attività imprenditoriali per trasporto di persone in conto proprio, solo se condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell'impresa, per il trasporto dei titolari o dipendenti dell'impresa medesima e comunque esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
3. Per consentire l'attraversamento del centro storico è istituita una rete di "Rii Blu" riservata alla circolazione esclusiva delle Unità a remi costituita dai seguenti rii: Zecchini, Trasti, Lustraferri, Grimani-Moro, Maddalena, Do Torri, San Cassian, Madonetta, Ca' Corner, S.Anzolo, Santissimo, Malatin, S. Maurizio, Torreselle.
4. Nei Rii principali interni di collegamento: Canal Grande, Cannaregio, Giardini, Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant'Antonin - Pietà, Noale, Novo, Ca' Foscari, Santi Apostoli - Gesuiti, è vietata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle ore 15.00, e al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, la navigazione dei natanti denominati jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi. I transiti di questi sono condizionati alla presenza tra le dotazioni di bordo di un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360° da tenere acceso dalla mezz'ora dopo il tramonto del sole alla mezz'ora prima del suo sorgere. E' consentito l'attraversamento del Canal Grande nei tratti di collegamento tra rii blu prospicienti con l'obbligo di dare la precedenza a tutte le unità in transito.

Art. 3 circolazione delle unità a remi in servizio pubblico di linea e non di linea

1. Alle gondole e ai sandoli in servizio pubblico non di linea, di cui ai rispettivi Regolamenti del Comune di Venezia in attuazione della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, è vietata la circolazione dalle ore 03,00 alle ore 9,30 nei giorni feriali, e dalle ore 03,00 alle 09,00 nei giorni festivi, ad esclusione dei servizi per matrimoni e funerali.
2. Nel Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di San Luca la navigazione delle gondole e dei sandoli dalle ore 09.30 alle ore 18.00 è così regolata:
 - a) _ Divieto di attraversamento del Canal Grande nel tratto compreso tra il Rio di San Luca e il Rio di S. Giovanni Grisostomo con esclusione del servizio da parada del traghetto del Carbon e, dalle ore 12.00, alle gondole in servizio agli stazi della “Cerva” e di Riva del Vin (nei pressi dell’Hotel Marconi) cui è consentito, nel rispetto delle prescrizioni in materia di precedenza, l’attraversamento a vuoto al fine di raggiungere il pontile di servizio;
 - b) _ Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la destra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti da S. Sofia con direzione San Silvestro, in caso d’incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;
 - c) _ Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la sinistra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti da San Silvestro con direzione S. Sofia, in caso d’incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;
 - d) _ Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la destra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti da San Luca per raggiungere lo Stazio del Carbon in caso d’incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;
 - e) _ Divieto di sorpasso e obbligo di tenere la sinistra del Canal Grande procedendo in fila indiana per le unità provenienti dal Rio di San Salvador e dallo Stazio del Carbon fino alla confluenza con il Rio di San Luca, in caso d’incrocio con gondole o sandoli provenienti dal senso inverso, obbligo di tenere la sinistra;
3. Nei giorni feriali è sospesa l’attività di nolo con imbarco e sbarco passeggeri dello Stazio Cerva di Riva del Ferro dalle ore 09.30 alle ore 12.00. Questa previsione viene attuata con la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dei pontili del servizio pubblico di navigazione della linea 2.
4. Dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 le gondole in servizio presso detto stazio devono navigare in aderenza della riva del Canal Grande lato San Marco da e per il Rio del Fondaco dei Tedeschi fino allo stazio e non oltre.
5. Le gondole adibite al servizio di traghetto – “parada” - possono circolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00, esclusivamente per lo svolgimento del predetto servizio e da e per il raggiungimento dell’ormeggio notturno.

Art. 4 norme di incrocio tra i servizi pubblici di parada e servizio pubblico di linea di navigazione

1. Le gondole in servizio pubblico di parada hanno la precedenza su tutte le unità a motore, comprese le unità in servizio pubblico di linea di navigazione;
2. La gondola deve evitare di iniziare l’attraversamento del Canale in caso di presenza ravvicinata, a sinistra o a dritta, del mezzo di linea, o quando quest’ultimo si sia già staccato dall’approdo più prossimo;

TITOLO III - UNITÀ A MOTORE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 circolazione delle unità a motore

1. Alle Unità a motore è vietata la circolazione dalle ore 00.00 alle ore 04.00, di tutti i giorni feriali e festivi, fatte salve le situazioni di emergenza e di grave pericolo per le persone o le cose e le diverse disposizioni stabilite dalla presente ordinanza.
2. Alle unità a motore adibite a trasporto passeggeri, prive di autorizzazione o licenza comunale, ai sensi della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, anche se iscritte negli appositi registri per il trasporto di passeggeri, è vietata la circolazione dalla ore 00.00 alle ore 24.00, di tutti i giorni feriali e festivi, in tutti i rii e canali a traffico esclusivamente urbano di competenza del Comune di Venezia.
3. Alle unità a motore adibite a servizi di linea commerciali e turistiche e a servizi atipici, con esclusione di quelle riferite alle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è vietata la circolazione in tutti i rii e canali della zona a traffico limitato, eccetto il tratto di Canal Grande tra il Ponte della Ferrovia e Ponte della Costituzione.
4. E' vietato l'incrocio tra unità di larghezza superiore ai 3,5 metri sotto il ponte di Rialto.

Art. 6 contrassegno d'identificazione

1. Nel rispetto delle successive limitazioni dimensionali e di circolazione, le unità adibite a trasporto persone e cose in conto proprio e le unità adibite in uso privato possono circolare solo se munite del contrassegno d'identificazione e del relativo documento di accompagnamento di cui all'ordinanza commissariale n. 3/2006, protocollo n. 141/2006 del 5 maggio 2006, recepita con ordinanza dirigenziale n. 401/2011 del 08/07/2011.

Art. 7 sensi unici

1. Salvo diversamente previsto per specifiche categorie di unità a motore, la circolazione si svolge a senso unico di marcia con le modalità sotto indicate nei seguenti rii e canali:
 - a) - Rio di SS. Apostoli: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande alla confluenza con Rio Sant'Andrea - Gozzi;
 - b) - Rio S. Giovanni Grisostomo: senso unico di marcia nella direzione dal Rio del Malibran (San Lio) a Canal Grande;
 - c) - Rio del Malibran (San Lio) - Rio Santa Marina – Rio San Giovanni Laterano ramo alto: senso unico di marcia nella direzione dalla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi - Rio della Fava alla confluenza con il Rio di San Lorenzo. E' consentito il transito in doppio senso di circolazione nel Rio Santa Marina, tratto compreso tra la congiungente del rio stesso e i Rii Mendicanti, Pestrin, Tetta e San Giovanni Laterano;
 - d) - Rio di San Luca - Rio Barcaroli – Rio San Moisè: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande - Palazzo Grimani (imbocco rio di San Luca) verso il Canal Grande - Hotel Bauer.
 - e) - Rio di Palazzo (Canonica) - Rio della Guerra (San Zulian) - Rio della Fava: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio del Fontego dei Tedeschi;

- f) - Rio dei Fuseri – Rio Scoacamini – Rio Bareteri: senso unico di marcia dal Rio di San Luca al Rio della Guerra (San Zulian);
 - g) - Rio di Sant’Antonin - Rio Pietà: senso unico di marcia nella direzione dalla confluenza con il Rio Santa Giustina al Bacino di San Marco;
 - h) - Rio dei Greci - San Lorenzo: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio di Santa Giustina, con deroga per le unità in uso alla Legione Carabinieri “Veneto”-Comando Provinciale di Venezia - Reparto Operativo Nucleo Natanti e al Commissariato di Polizia dello Stato di Stato San Marco, alle quali è consentito il transito in doppio senso lungo l’intera direttrice;
 - i) - Rio di Sant’Isepo: senso unico di marcia nella direzione dal Rio San Pietro – Giardini al Bacino San Marco;
 - j) _ - Rio de La Tetta: senso unico di marcia nella direzione dal Rio dei Greci – San Lorenzo alla confluenza col Rio di San Severo;
 - k) _ - Rio della Tana: senso unico di marcia nella direzione dal Bacino San Marco alla confluenza con il Rio delle Vergini – San Gerolamo;
 - l) _ - Nel rio Novo – rio di Ca’ Foscari dalle ore 00,00 alle ore 12,00 è istituito il senso unico di circolazione lungo la direttrice Piazzale Roma – Canal Grande, nel tratto compreso tra il ponte della Cereria e lo sbocco nel Canal Grande, angolo Cà Foscari;
 - m) _ - Rio Marin - Rio San Giacomo dall’Orio: senso unico di marcia, fino alla confluenza con il Rio di Sant’Agostin, nella direzione dal Canal Grande al Rio di Sant’Agostin;
 - n) _ - Rio di Noale: senso unico di marcia nel tratto compreso tra rio di Santa Fosca e lo sbocco sul Canal Grande, nella direzione verso il Canal Grande,
 - o) _ - Rio di San Marcuola: senso unico di marcia, nel tratto compreso tra l’accesso dal Canal Grande e il rio dei Servi, nella direzione verso rio dei Servi;
 - p) _ - Rio San ZanDegolà: senso unico di marcia nella direzione dal Rio Sant’Agostin al Canal Grande;
 - q) _ - Rio San Trovaso: senso unico di marcia nella direzione dal Rio di Ognissanti al Rio della Toletta;
 - r) _ - Rio di San Vio: senso unico di marcia nella direzione dal Canal Grande al Canale della Giudecca.
 - s) _ - Rio dei Vetrai a Murano: senso unico di marcia nella direzione dalla laguna verso il Canal Grande di Murano, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 14.00 dei giorni feriali.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti provvisori di modifica della disciplina della circolazione acqua emanati dall’Autorità competente per far fronte ad interventi di manutenzione urbana.

Art. 8 divieti e limitazioni di transito e di accesso

- 1. Salvo diversamente previsto per specificate categorie di unità a motore:
 - a) nel Rio dell’Arsenale la circolazione è vietata a tutte alle Unità a motore (comprese le unità adibite a servizio pubblico di linea e non di linea per trasporto di persone), con esclusione delle Unità impiegate in servizi rivolti ai residenti, ai domiciliati o alle attività ricettive site in prossimità del rio medesimo, e delle Unità dei concessionari di spazio acqueo nei Rii San Martin e Arsenale;
 - b) nel Rio di San Felice la circolazione è vietata a tutte le Unità a motore, escluse quelle dei concessionari di spazio acqueo nello stesso Rio;

- c) nel Rio dei Miracoli la circolazione è vietata a tutte le Unità a motore, escluse quelle dei frontisti e dei concessionari di spazio acqueo nello stesso Rio;
 - d) nel Rio del Vin la circolazione è consentita alle sole unità a remi, escluso il tratto compreso tra il Bacino di San Marco e 50 metri verso l'interno;
 - e) nel Rio Pietà – Sant'Antonin la circolazione è vietata a tutte alle Unità a motore, fatta eccezione per i concessionari di spazio acqueo negli stessi rii e alle Unità di Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio di cui all'art. 24;
 - f) nel Rio di San Salvador il transito è riservato alle Unità a remi. Tuttavia, nel tratto compreso tra il Canal Grande e la riva pubblica di Salizada San Teodoro, è consentito il transito, in andata e con ritorno in retromarcia, alle Unità adibite a trasporto cose aventi larghezza non superiore a ml. 2,40;
 - g) nel Bacino Orseolo, e fino al Ponte Tron, la navigazione è consentita alle sole unità a remi ad eccezione delle unità per trasporto persone taxi e noleggio con conducente e delle unità adibite al solo trasporto esclusivo di bagagli, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, dirette ad attività ricettiva con propria porta d'acqua e approdo privato in concessione sul bacino, le quali potranno accedere all'area una alla volta);
1. Sono fatti salvi i provvedimenti provvisori di modifica della disciplina della circolazione acquea emanati dall'Autorità competente per far fronte ad interventi di manutenzione urbana.

CAPO II - Unità adibite al trasporto cose

Art. 9 circolazione delle unità adibite al trasporto di cose

- 1. Alle Unità a motore adibite a trasporto cose aventi stazza lorda superiore a quindici tonnellate è vietato circolare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutti i rii e canali nella zona a traffico limitato.
- 2. Le Unità a motore adibite a trasporto cose aventi stazza lorda non superiore a quindici tonnellate, nel rispetto delle successive limitazioni dimensionali e di circolazione, in tutti i rii e canali nella zona a traffico limitato e previa tenuta a bordo d'idonea documentazione attestante la natura del trasporto in essere, è consentito circolare nei giorni feriali dalle ore 04.00 alle ore 22.00, e i festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
- 3. È fatto divieto di utilizzare elementi meccanici di sollevamento dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo se azionati da motori a combustione.

Art. 10 limiti dimensionali

- 1. Nei rii principali interni di collegamento, salvo diversamente previsto, è vietata la circolazione nei canali e rii interni di collegamento sotto elencati alle unità aventi stazza lorda o larghezza superiore a:
 - a) _ quindici tonnellate nei seguenti canali e rii: Canal Grande, Cannaregio, Giardini - San Pietro e Ponte Longo della Giudecca, Canal Grande di Murano (S. Giovanni dei Battuti, del Ponte Longo, dei Angeli);
 - b) _ dieci tonnellate nei seguenti rii: Greci - San Lorenzo, - Santa Giustina - Sant'Antonin - Pietà;
 - c) _ ml 3.00 di larghezza nei seguenti rii: Noale, Novo- Ca' Foscari;
 - d) _ ml 2.80 di larghezza nei seguenti rii: Santi Apostoli - Gesuiti, San Trovaso e San Vio;

2. In tutti i rimanenti rii e canali non regolamentati al precedente comma 1. la circolazione è vietata:
- a) alle Unità aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate nei seguenti rii e canali: Rii della Sensa, San Girolamo, Rio della Crea (primo tratto) ed in prosecuzione rio di San Giobbe, Rio dei Mendicanti ed in prosecuzione rii Santa Marina, Pestrin, San Giovanni Laterano (ramo alto), Rio di San Polo;
 - b) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.80 nei seguenti rii e canali: San Luca, Barcaroli, San Moisé, Canonica - Palazzo, Guerra - San Zulian, Fava, Fontego dei Tedeschi, San Lio, Santa Marina (primo tratto), Paradiso - Pestrin, Mondo Novo, della Tana, Sant'Anna, San Gerolamo, Vergini, Sant'Elena, Rio di Santa Maria Maggiore, Santa Marta (da Canale Scomenzera) ed in prosecuzione, Tentor, della Madonna, Tre Ponti, Rio Briati, Carmini, San Sebastiano, San Baseggio, Arzere (tratto compreso tra Rio Santa Marta e riva pubblica dopo il Ponte Novo di Santa Marta), Tolentini, Gaffaro, Malcanton, Santa Margherita, Rio di Sant'Alvise, Madonna dell'Orto, Santa Caterina, San Biagio, Convertite, Sant'Eufemia, Ponte Piccolo, Morto, Palada e Croce, Canale San Donato, Canale San Mattia, Rio dei Vetrai, Canale S. Matteo (Radi), via Manuzio, via Cipro, via Loredan; via V. Pisani, Corno d'Oro, via A. Canal; via Lepanto fino al ponte Quattro Fontane, Rii di Burano (Giudecca, Pontinello);
 - c) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.40 nei seguenti rii e canali: Marin, San Giacomo dell'Orio, Sant'Agostin, San ZanDegolà, Santa Barnaba, Avogaria, Ognissanti, Rio dell'Acqua Dolce, Rii San Francesco, Arco, Scudi, Ca' di Dio, Sant'Isepo (San Giuseppe), Rii Frescada, Fuseri, Baretteri, Scoacamini, Bacino Orseolo, Lovo - San Salvador, Rii Ostreghe, Veste, Verona, Rii San Pantalon, San Stin fino al ponte dei Frari, Rii Terranova – Mandracchio, San Mauro – Cavanella e Assassini di Burano;
 - d) alle Unità aventi larghezza superiore a ml 2.20 nei rii e canali di competenza del Comune di Venezia, non compresi nelle precedenti lettere b) e c).

Art. 11 Canal Grande

1. Nel Canal Grande di Venezia per le Unità adibite a trasporto cose, nel tratto compreso tra il rio del fondaco dei Tedeschi e il Rio di San Salvador, la circolazione è così regolata:
 - a) - dalle ore 12.00 alle ore 15.00 è istituito il senso unico con direzione P.le Roma – Punta della Dogana per le unità adibite al trasporto in conto terzi, e in conto proprio con larghezza non superiore a metri 2.80;
 - b) - dalle ore 12.00 alle ore 15.00 è istituito il divieto di transito per le unità adibite al trasporto in conto proprio con larghezza superiore a metri 2.80;
 - c) è sospeso l' utilizzo per operazioni di scarico e carico merci dei pontili merci di Pescaria San Bartolomeo dalle ore 12.00 alle ore 04.00 del giorno successivo.

Art. 12 Rii del Sestiere di San Marco

1. Nei rii del Sestiere di San Marco, esclusi i rii di confine, ovvero rio Palazzo o della Canonica, rio de la Guerra o de San Zulian, rio de la Fava, rio del Fondaco dei Tedeschi, la circolazione è vietata:
 - a) alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi è vietata la circolazione nei rii interni del sestiere di San Marco dalle ore 16,00 alle ore 04,00 e nei giorni festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
 - b) alle Unità adibite a trasporto di cose in conto proprio dalle ore 12,00 alle ore 04,00 del giorno successivo e nei giorni festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00.

2. Salvo condizioni meteo marine avverse che pregiudichino le operazioni d'imbarco, le rive e/o i pontili dei rii interni del Sestiere di San Marco riservati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani sono riservati alle operazioni di carico e scarico merci dalle ore 11.00 alle ore 19.00 e ai diportisti dalle ore 19.00 alle ore 24.00.
3. Nei Rii del Sestiere di San Marco, compresi i Rii di confine, ovvero Rio del Palazzo o della Canonica, Rio de la Guerra o de San Zulian, Rio de la Fava e Rio del Fontego dei Tedeschi, fatta salva altra specifica disciplina e le esigenze determinate da particolari condizioni meteo - marine, alle unità adibite alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani la circolazione è vietata dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

Art. 13 Divieti, limitazioni e deroghe

1. Nel rio di San Luca in deroga al senso unico Rio di San Luca - Rio Barcaroli – Rio San Moisè è consentito il transito in doppio senso di circolazione, con uscita in retromarcia, nel tratto di rio compreso tra la riva di Campo Manin e la confluenza con il Canal Grande (accesso rio di San Luca), limitatamente alla fascia oraria dalle 04.00 alle 09.30.
2. Nel Rio di Noale in deroga al senso unico è consentito il doppio senso di marcia alle unità di seguito indicate secondo quanto segue:
 - a) - per le Unità adibite al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 13.00;
 - b) - per le unità aventi stazza fino a 15 t e larghezza fino a m. 3,00 adibite al trasporto cose in conto proprio, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 04.00 e le 14.00;
 - c) - per le Unità aventi stazza fino a 15 t e larghezza fino a m. 3,00 adibite al trasporto cose in conto terzi.
3. Nel Rio della Pietà Sant'Antonin alle Unità adibite a trasporto cose in conto terzi è consentito il transito nel rispetto del senso unico dalle ore 04.00 alle ore 13.00.
4. - Nel rio Novo – rio di Ca' Foscari è vietata la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 12,00 alle unità adibite a trasporto cose in conto proprio, fatta eccezione per le unità adibite a trasporto cose in conto proprio di imprese artigiane e di imprese commerciali che prestano servizio a domicilio del cliente, nell'esercizio dello specifico servizio, purché condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell'impresa medesima.
5. - Nel rio Novo – rio di Ca' Foscari in deroga al senso unico è consentito il doppio senso di marcia alle unità adibite al trasporto merci in conto terzi.

CAPO III - Trasporto persone non di linea

Art. 14 circolazione delle unità adibite al servizio taxi

1. Alle Unità in servizio taxi in turno, munite di licenza rilasciata dal Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, aventi stazza lorda non superiore a cinque tonnellate e portata non superiore a venti persone, compreso il conducente, è consentita la circolazione, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00.
2. Alle stesse Unità taxi se in servizio fuori turno, si applicano le disposizioni previste per il Servizio di Noleggio con conducente per trasporto di persone.
3. Nel Canal Grande di Venezia per le Unità in servizio taxi, nel tratto compreso tra rio del fondaco dei Tedeschi al Rio di San Salvador, la circolazione è così regolata:

- a) - Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 è istituito il divieto di transito per tutti i taxi a vuoto, o in servizio fuori turno.
Questa previsione non si applica ai taxi in turno allo stazio taxi Cerva per il raggiungimento dello stesso, sino alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dei pontili del servizio pubblico di navigazione della linea 2 .
- b) - Dalle ore 08.00 alle 12.00 è sospesa l'operatività dello stazio taxi "Cerva" di Riva del Ferro. Questa previsione viene attuata con la conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria dei pontili del servizio pubblico di navigazione della linea 2 .
4. - Dalle ore 12.00 i pontili merci di Pescaria San Bartolomeo possono essere utilizzati su valutazione del comandante dell'unità ai fini della corretta fruibilità, per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.
5. Per servizi fuori turno si intendono quelli all'uopo registrati presso lo sportello telematico del trasportatore del Comune di Venezia.
6. I taxi fuori servizio possono transitare all'interno della ZTL, così come individuata dall'art. 1 della presente ordinanza, esclusivamente per raggiungere le stazioni taxi di turno o per raggiungere l'ormeggio notturno.

Art. 15 circolazione delle unità adibite al servizio di Noleggio con conducente

1. Alle Unità in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, aventi stazza lorda non superiore a cinque tonnellate e portata non superiore a venti persone, compreso il conducente, è consentita la circolazione, tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per i soli servizi rivolti ai residenti ed ai domiciliati nel Comune di Venezia o a persone con bagagli da portare a bordo per i tragitti da e per i terminals di aeroporto Marco Polo, Stazione Marittima, Isola del Tronchetto, Piazzale Roma e Stazione Santa Lucia.
2. Per servizio non rivolti ai residenti e ai domiciliati nel Comune di Venezia o a persone con bagagli da portare a bordo che dovranno essere preventivamente e opportunamente documentati è consentito il transito nel Canal Grande di Venezia dalle 15.00 alle 08.00 del giorno successivo;
3. Fatte salve le ulteriori limitazioni previste nei titoli abilitativi, alle unità a motore adibite a trasporto persone aventi portata massima fino a venti persone compreso il conducente, in possesso di titoli autorizzatori rilasciati da Comuni diversi dal Comune di Venezia, ai sensi della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, anche se iscritte negli appositi registri per trasporto di persone, è consentito il solo transito, con esclusione di operazioni di imbarco e sbarco passeggeri esclusivamente nel Canal Grande di Venezia dalle ore 17.00 alle ore 22.00.
4. Nel Canal Grande di Venezia per le Unità in servizio di noleggio con conducente, nel tratto compreso tra rio del fondaco dei Tedeschi al Rio di San Salvador, la circolazione è così regolata:
 - a) Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 è istituito il divieto di transito;
 - b) Dalle ore 12.00 i pontili merci di Pescaria San Bartolomeo possono essere utilizzati su valutazione del comandante dell'unità ai fini della corretta fruibilità, per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri;

Art. 16 divieti, limitazioni e deroghe

1. Nel rio della Pietà – Sant’Antonin è vietato il transito alle Unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente dalle ore 22,30 alle ore 13.00 del giorno successivo, con esclusione di quelle impiegate in servizi rivolti ai residenti e domiciliati o in servizi rivolti alle attività ricettive site in corrispondenza o prossimità dei rii medesimi. È consentito il transito in doppio senso di circolazione fino al pontile dell’Hotel Metropole per le Unità in servizio taxi e noleggio con conducente in deroga al senso unico Rio di Pietà – Sant’Antonin;
2. Nei rii di San Pietro e Giardini la navigazione è vietata - alle unità adibite a servizio di taxi e noleggio con conducente, se provenienti dal Canale dei Marani o dal Canale di Quintavalle, salvo che si tratti di servizi rivolti ai residenti e domiciliati nei rii medesimi o nel rio di Sant’Isepo;
3. Nel rio di San Moisè è consentito il transito in doppio senso di circolazione fino al pontile dell’Hotel Bauer per le Unità in servizio taxi e noleggio con conducente in deroga al senso unico Rio di San Luca - Rio Barcaroli – Rio San Moisè;
4. Nel Rio di Noale è consentito il transito in doppio senso di circolazione alle Unità, con passeggeri a bordo, per i servizi di trasporto pubblico non di linea di persone di taxi e noleggio con conducente dalle 00.00 alle 24.00;
5. Nel rio Novo – rio di Ca’ Foscari in deroga al senso unico è consentito il doppio senso di marcia alle Unità in servizio di taxi e noleggio con conducente.
6. Nel rio del Santissimo è consentito il transito in deroga da Canal Grande fino all’approdo dell’Hotel “Palazzetto Pisani” alle Unità in servizio di taxi e noleggio con conducente.
7. Nei Rii dei Sestieri di San Marco, Cannaregio e Castello -- delimitati dai Canali e Rii di seguito indicati: Canal Grande, rio di Santa Giustina e rio dei Greci – San Lorenzo e nel rio di San Giovanni Laterano, tratto compreso tra rio di San Lorenzo e la confluenza con rio di Santa Giustina, nonché nei rii di San Polo, Sant’Agostin, San ZanDegolà, San Giacomo dall’Orio e rio Marin , dei Sestieri di San Polo e Santa Croce -- la circolazione è vietata alle Unità adibite a servizi di trasporto pubblico non di linea di persone con passeggeri a bordo e per il rientro a vuoto, a queste ultime il divieto di circolazione si applica anche nei seguenti rii di confine: Santi Apostoli, Gesuiti, con esclusione di quelle impiegate in servizi rivolti ai residenti e domiciliati o in servizi rivolti alle attività ricettive site in corrispondenza o prossimità dei rii medesimi;

Art. 17 unità a noleggio con conducente Gran Turismo

1. Le Unità a motore adibite a trasporto di persone definite gran turismo ai sensi della L.R. 30/12/1993, n. 63, aventi stazza lorda uguale o superiore a cinque tonnellate e/o portata superiore a venti persone, compreso il conducente, è vietato circolare, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in tutti i rii e canali nella zona a traffico limitato.
2. Alle stesse unità aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate, ma non superiore a venticinque tonnellate, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, è consentito il transito dalle ore 04.00 alle ore 24.00 esclusivamente nel Canal Grande di Venezia nel tratto compreso tra il Ponte Ferroviario e il Ponte della Costituzione e solo al fine di imbarcare/sbarcare passeggeri presso il pontile di approdo di Ferrovia – Compartmentale.
3. E’ altresì consentito, previa acquisizione di specifica autorizzazione, il transito giornaliero, dalle ore 04.00 alle ore 24.00, esclusivamente nel Canal Grande di Venezia e nel Canale di Cannaregio – per il tragitto più breve da e per i canali esterni – finalizzato ai servizi per matrimoni, e per eventi speciali.

4. Nel Canal Grande di Murano (Angeli - Pontelungo o Vivarini - San Giovanni dei Battuti) alle Unità adibite a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, aventi stazza lorda superiore a dieci tonnellate, ma non superiore a venticinque tonnellate, è consentito il transito dalle ore 04.00 alle ore 24.00, limitatamente al tratto compreso tra l'imbocco del Canale (Faro) e la confluenza con il rio di San Donato.

CAPO IV - Diporto

Art. 18 circolazione delle unità da diporto

1. La navigazione da diporto all'interno della zona a traffico limitato è vietata ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue Isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quale, salvo diverse limitazioni, è consentita dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi.
2. E' fatto obbligo ai concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia di tenere a bordo ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la concessione dello spazio acqueo in originale o copia autentica.
3. Ai fini della libera circolazione delle unità diporto il riferimento è dato dalla residenza/sede del titolare del contrassegno identificativo se previsto, e, diversamente, dalla residenza del conducente.

Art. 19 limiti dimensionali

1. La circolazione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue Isole o concessionari di spazi/specchi acquei di cui all'articolo precedente è limitata alle unità con larghezza massima (baglio massimo) non superiore di m 2,40 per tutti i canali della ztl, ad eccezione dei canali di San Pietro di Castello, Canale di San Giovanni dei Battuti di Murano, in Canal Grande nel tratto compreso tra il Ponte della Costituzione e il ponte della Ferrovia, e del Rio del Ponte Longo alla Giudecca dove la larghezza massima consentita non potrà superare m.3,00.

Art. 12 Canal Grande

1. Nel Canal Grande di Venezia, nei tratti compresi tra Rio Novo e Rio di Cannaregio e tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di San Salvador, è vietata la circolazione alle unità da diporto dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, ad eccezione delle unità da diporto occupanti concessioni di spazio – specchio acqueo ubicate all'interno dei tratti indicati.

Art. 21 Unità da diporto destinate a uso commerciale e impiegate in attività di noleggio occasionale

1. È vietata la circolazione all'interno della zona a traffico limitato a tutte le unità da diporto destinate e utilizzate a uso commerciale ai sensi dell' articolo 2 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto" e delle ordinanze adottate dalle competenti autorità marittima e della navigazione interna ai sensi dell'art. 27 comma 6 del citato decreto.
2. Alle unità da diporto destinate e utilizzate a uso commerciale ai sensi dell' articolo 2 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", utilizzate dalle ditte o imprese che, al 30/04/2008 data di entrata in vigore dell'ordinanza dirigenziale n.

262/2008, abbiano sede principale operativa e spazi e/o specchi acquei all'interno dei rii e canali a traffico esclusivamente urbano di competenza del Comune di Venezia, è consentita la circolazione esclusivamente da e per lo spazio e/o specchio acqueo in concessione, attraverso il tragitto più breve tra il confine in cui iniziano le acque di competenza del Comune di Venezia e lo spazio e/o specchio acqueo in concessione.

3. È vietata la circolazione all'interno della zona a traffico limitato a tutte le unità da diporto impiegate in attività di noleggio occasionale ai sensi dell'art. 49-bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto".

CAPO V - Altre categorie di trasporto

Art. 22 circolazione delle unità adibite ad uso privato

1. Ai fini della circolazione acquee, le unità adibite ad uso privato (secondo la definizione dell'art.1 del R.D.L. 09.05.1932, n.813, convertito in legge 20.12.1932, n.1884 e dell'art. 25 della legge 7.12.1999, n. 472), nelle more del riordino della disciplina e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 24 – ossia quelle delle istituzioni, enti ed aziende di pubblico servizio – è consentita la circolazione dalle ore 07,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali.
2. Nel Canal Grande di Venezia, nei tratti compresi tra Rio Novo e Rio di Cannaregio e tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di San Salvador, è vietata la circolazione dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì alle Unità adibite ad uso privato e al trasporto persone in conto proprio, escluse quelle delle Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio individuate all'art. 24, ad eccezione delle imbarcazioni occupanti concessioni di spazio – specchio acqueo ubicate all'interno dei tratti indicati.

Art. 23 circolazione delle unità adibite al trasporto persone in conto proprio

1. Alle Unità adibite a trasporto di persone in conto proprio, escluse quelle richiamate al successivo articolo 24 - ossia quelle delle istituzioni, enti ed aziende di pubblico servizio, fermo restando quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 3/2006, protocollo n. 141/2006 del 5 maggio 2006 – è vietata la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
2. Alle stesse Unità, purché condotte dal proprietario, armatore o dipendente dell'impresa, è consentito il transito attraverso il tragitto più breve tra la sede dell'ente, impresa o azienda ed il confine esterno della zona a traffico limitato - dalle ore 05,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali, se munite di apposito contrassegno di identificazione e del relativo documento di accompagnamento di cui all'ordinanza commissariale n. 3/2006, protocollo n. 141/2006 del 5 maggio 2006 e recepita con ordinanza dirigenziale n. 401/2011 del 08/07/2011.
3. Nel Canal Grande di Venezia, nei tratti compresi tra Rio Novo e Rio di Cannaregio e tra il Rio del Fondaco dei Tedeschi al Rio di San Salvador, è vietata la circolazione dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì alle Unità adibite ad uso privato e al trasporto persone in conto proprio, escluse quelle delle Istituzioni, enti e aziende di pubblico servizio individuate all'art. 24, ad eccezione delle imbarcazioni occupanti concessioni di spazio – specchio acqueo ubicate all'interno dei tratti indicati.

Art. 24 circolazione delle unità di istituzioni, enti ed aziende di pubblico servizio

1. Alle Unità adibite a trasporto di cose o persone della Prefettura di Venezia, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche,, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Polizia Lagunare ed altri organi pubblici competenti in materia di vigilanza e controllo, Forze Armate, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Autorità Portuale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale, Uffici Giudiziari, Rappresentanze diplomatiche di Venezia, Banca d'Italia, stabilmente adibite all'espletamento dei servizi pubblici o di pubblica utilità, quali servizi di manutenzione delle reti idriche, elettriche, telefoniche e di distribuzione del gas, ambulanze e servizi assimilati svolti in concessione; servizio pubblico radio – televisivo, oppure impiegati come mezzi di assistenza tecnica a detti servizi, è consentito circolare, nel rispetto dei sensi di circolazione, dei limiti dimensionali previsti dalla presente ordinanza e delle altre prescrizioni previste dalla normativa vigente, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.
2. Nel rio Novo – rio di Ca' Foscari e nel Rio di Noale, alle Unità adibite a trasporto di cose o persone degli enti e delle istituzioni è consentito il transito doppio senso di marcia in deroga al senso unico.
3. Alle Unità impiegate in servizi di emergenza, pronto intervento o pronto soccorso, circolanti con i dispositivi supplementari, regolamentari, in funzione, è consentita la circolazione in deroga agli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalla presente Ordinanza, compatibilmente con quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 25 circolazione delle unità adibite a servizio pubblico di linea

1. Alle Unità adibite a servizio pubblico di linea, nell'espletamento dello specifico servizio pubblico di linea e per il rientro a vuoto, è consentita la circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nel rispetto dei limiti dimensionali e delle altre prescrizioni previste dalla normativa vigente. Le stesse disposizioni si applicano alle unità impiegate come mezzi di assistenza tecnica al servizio pubblico di linea. Sono escluse le unità adibite a servizi di linea commerciali, turistiche e a servizi atipici, fatte salve quelle riferite ad autorizzazioni di linee esistenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Anche alle unità in servizio di linea di larghezza superiore a 3,5 m è vietato incrociarsi o sorpassarsi nel tratto di Canal Grande sottostante il ponte di Rialto.

Art. 26 circolazione delle unità adibite a noleggio senza conducente ai sensi della L.R. 30/12/1993, n.63

1. Alle unità adibite a noleggio senza conducente, munite di autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia, ai sensi della legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n. 63, si applica la disciplina prevista per la tipologia d'impiego risultante dall'iscrizione dell'unità negli appositi registri, cui necessariamente l'unità deve essere destinata dal locatario - utilizzatore.
2. Ai fini della circolazione per fasce orarie, le unità adibite a noleggio senza conducente sono equiparate alle unità adibite a trasporto cose in conto proprio, con riferimento allo specifico servizio esercitato e alle dimensioni dell'unità.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 27 monitoraggio del traffico acqueo

1. Al fine di consentire il monitoraggio del traffico acqueo e delle rive di carico e scarico merci, a partire dal 01/10/2013, le Unità autorizzate al transito nella zona a traffico limitato comprendente tutti i rii e i canali a traffico esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all'interno del centro storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano, dovranno essere dotati di un sistema di Global Positioning System (GPS) visibile dal sistema ARGOS (Automatic & Remote Grand Canal Observation System) del Comune di Venezia, installato e attivato secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con idonea Ordinanza del Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti.

Art. 28 bracci retrattili in ausilio alle gru.

1. È vietato l'appoggio su rive, fondamenta, pontili e suoli pubblici, di bracci retrattili, funzionali all'uso delle gru in dotazione alle imbarcazioni.
2. Fermo il divieto posto dall'art. 8, comma 3, le gru potranno operare solo se a norma con le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza. Durante l'utilizzo dovrà essere impiegato un segnalatore luminoso lampeggiante ed impiegata una persona a terra con l'obbligo di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Art. 29 deroghe

1. La Direzione Mobilità potrà, su formale e motivata richiesta di carattere eccezionale, rilasciare specifica deroga ai divieti e limitazioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 30 norme in materia di scafi in metallo

1. Fermo quanto disposto dall'art. 7 comma 5 del Regolamento comunale per la circolazione acquee, il quale stabilisce che "le unità in ferro, ad esclusione di quelle dell'ACTV e dell'AMAV, dei trasporti eccezionali e di manutenzione urbana, costruite dopo l'esecutività dello stesso non possono più transitare nei rii e canali", l'accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato, così come istituita all'art. 1, sono vietate – a partire dal 365° giorno dalla pubblicazione della presente - a tutte le unità aventi lo scafo in metallo, ad esclusione delle unità adibite a servizi di trasporto pubblico locale di linea di persone, servizi di polizia, pronto soccorso e protezione civile;
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
 - a) – i transiti nei seguenti canali: Canal Grande, Canale di Cannaregio, Rio del Ponte Longo, Rio di Quintavalle, Canale di San Pietro, Rio dei Giardini, Canale di Sant'Elena, Canal ponte Lungo Grande di Murano, Canal San Giovanni dei Battuti, Canale degli Angeli;
 - b) – i transiti delle unità dotate, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, di sollevatore o altra attrezzatura speciale, potranno circolare nella ZTL del centro storico di Venezia per le operazioni di carico scarico dei seguenti materiali e nei seguenti casi:
 - trasporto di materiali per lavori in cantieri edili e trasporto di rifiuti;
 - trasporto di materiali vari ed impiantistica con carichi non frazionabili per dimensione e peso e che richiedono l'uso del sollevatore meccanico per le operazioni di carico e scarico;
 - opere d'arte che non siano trasportabili da unità nautiche di pari dimensione costruite in altro materiale, in quanto eccedenti in peso e/o volume la loro portata;

- altri casi di trasporti eccezionali, debitamente documentati, da intendersi in quelli consistenti nel trasporto di carichi costituiti da un corpo unico e la cui movimentazione non possa essere fatta a mano bensì con l'uso di sollevatore meccanico.
- 3. Le unità individuate dalle fattispecie di cui al punto precedente devono, per ogni singolo trasporto, provvedere a dotarsi di idoneo documento fiscale di accompagnamento delle merci oggetto del trasporto.
- 4. Il Comune provvederà a monitorare i transiti di cui al presente articolo e a redigere report annuali sulla quantità degli stessi, degli itinerari utilizzati al fine di valutarne la compatibilità con le condizioni ordinarie della circolazione acqua.
- 5. A partire dal 01/01/2014 é vietato l'ormeggio non operativo delle unità con scafo in metallo nei rii e canali della zona a traffico limitato.
- 6. L'utilizzo delle unità con scafo in metallo è consentito esclusivamente a condizione che i mezzi siano dotati di puntali, parabordi fissi e/o bottazzi realizzati con i seguenti materiali: gomma, materiale plastico o cordame. L'esistenza di tale dotazione dovrà essere attestata mediante autocertificazione avente validità biennale.

Art. 31 vigilanza e sanzioni

1. Gli organi preposti alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione acqua sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
2. I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni vigenti.